COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Regolamento

per la concessione di contributi e benefici economici e di patrocinio comunale

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Finalità	4
Art. 3 - Benefici accordabili	4
Art. 4 - Soggetti ammessi	5
Art. 5 - Settori di intervento	6
Art. 6 – Materie escluse dall'ambito di applicazione	6
Art. 7 – Strumenti finanziari	6
TITOLO II - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE	7
DI CONTRIBUTI SU ISTANZA DI PARTE	7
Art. 8 - Linee programmatiche dei contributi su istanza di parte. Avviso	7
Art. 9 - Termini e modalità presentazione contributi ad istanza di parte	7
Art. 10 - Istruttoria delle domande. Criteri di concessione	8
Art. 11 - Erogazione del contributo. Liquidazioni e rendiconto	9
TITOLO III - CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI SPECIFICHE CONVENZI	ONI
PER LO SVOLGIMENTO IN FAVORE DI TERZI DI ATTIVITÀ O PROGETTI DI	
INTERESSE GENERALE	10
(CONTRIBUTI CONVENZIONALI)	10
Art. 12 - Convenzioni	10
Art. 13 - Obblighi dei beneficiari	11
Art. 14 - Decadenza	11
Art. 15 - Copertura finanziaria	11
TITOLO IV - CONCESSIONE DI PATROCINI E BENEFICI ECONOMICI	12
Art. 16 - Natura	12
Art. 17 - Criteri di valutazione	12
Art. 18 - Altri Benefici economici	13
Art. 19 - Procedura	13
Art. 20 - Uso dello stemma	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 21 - Albo dei beneficiari	14
Art. 22 - Materiale pubblicitario delle iniziative sostenute o patrocinate dal Comune	14
Art. 23 - Responsabilità	15
Art 24 - Tutela dei dati personali	15

Art. 25 - Obblighi di pubblicazione	.15
Art. 26 - Entrata in vigore – Abrogazioni-Regime transitorio	.15

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità relative alla concessione da parte del Comune di contributi economici, benefici economici e di patrocinio comunale.
- 2) Vengono adottate misure specifiche per ridurre i rischi di corruzione, come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal Decreto Legislativo n. 33/2013, nei testi vigenti, nonché dai piani triennali di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, periodicamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Finalità

- 1) La concessione delle provvidenze è effettuata in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica, con la finalità di favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi generali dello statuto e conformemente al principio di sussidiarietà.
- 2) La concessione di contributi economici, l'attribuzione di benefici economici e la concessione di patrocinio devono rispondere alle finalità generali fissate nello Statuto comunale, secondo cui, in particolare, il Comune:
 - ispira la sua attività alla tutela della persona improntata alla collaborazione anche attraverso le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - promuove la funzione sociale e l' iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito.

Art. 3 - Benefici accordabili

- Per "contributi economici" di cui al presente regolamento si intende l'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività ed iniziative per le quali dette somme sono concesse secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso:
 - a) a sostegno dell'attività svolta da soggetti terzi, su richiesta dei medesimi (contributi su istanza di parte) i contributi possono essere concessi per attività di carattere continuativo (contributi per attività annuale) e/o per singole iniziative ed attività;
 - b) nell'ambito di specifiche convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o progetti di interesse generale in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, su iniziativa del Comune (contributi convenzionali), ai sensi di quanto previsto nell'art. 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017.
- 2) Per "benefici economici" si intendono: vantaggi economici nel caso in cui il Comune attribuisce dei benefici, diversi dall'erogazione di denaro, a sostegno di progetti e iniziative, mediante:
 - uso episodico, a titolo gratuito, di sale e locali comunali per svolgere iniziative;
 - uso gratuito di materiali e attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli

stessi:

- collaborazione tecnica del personale comunale;
- stampa di manifesti e spedizione di inviti;
- utilizzo della pubblica illuminazione.
- 3) per "patrocinio" si intende l'espressione dell'apprezzamento e l'adesione simbolica del Comune di Castellazzo Bormida a iniziative pubbliche di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive o in quanto rientranti negli ulteriori ambiti di cui all'art 5 del D.Lgs 117/2017, senza che vi sia l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatto salvo il minore introito derivante dall'esenzione o dalla riduzione di tasse o tariffe, quando previste da legge o regolamento o da altre norme comunali.
- 4) La concessione del patrocinio è subordinata a dichiarazione del soggetto utilizzatore in ordine alla previsione di garanzie idonee ad assicurare il buon mantenimento e la conservazione delle strutture e ad escludere qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'utilizzo concesso. Ulteriori prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e del patrimonio comunale possono essere stabilite dal Responsabile di servizio competente.
- 5) La concessione in uso temporaneo di materiali ed attrezzature comunali è, inoltre, preceduta da apposito verbale di consegna da redigersi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 6) I benefici di cui ai commi precedenti potranno, sussistendone i presupposti, essere erogati anche cumulativamente.

Art. 4 - Soggetti ammessi

- 1) Possono beneficiare di contributi ed agevolazioni economiche e possono ottenere la concessione del patrocinio del Comune i seguenti soggetti:
 - a) le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001;
 - b) gli enti no-profit del terzo settore (ETS) e gli altri organismi no-profit che svolgano una delle attività rientranti tra quelle di cui all'art 5 della D.lgs. n. 3 Luglio 2017 n.117 che abbiano sede nel territorio del Comune e siano regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni di cui al presente regolamento.¹
 - c) altri organismi no-profit non aventi sede nel territorio del Comune regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, purché per attività o iniziative senza scopo di lucro, che abbiano una ricaduta diretta sulla comunità locale, si configurino come particolarmente meritevoli e risultino in linea con gli ambiti di intervento di cui al successivo articolo 5.

¹ Con Decreto Legislativo n. 117/2017 è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti (incluse le associazioni di volontariato e quelle di promozione sociale) che vogliono intrattenere rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo e della sua operatività, si intende soddisfatto con l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, e dunque:

per le associazioni di promozione sociale nel registro comunale e/o in quello provinciale e/o in quello regionale di cui alla Legge Regionale n. 34/2002;

per le associazioni di volontariato nel registro provinciale e/o in quello regionale di cui alla Legge Regionale n. 12/2005;

per le cooperative sociali nell'albo regionale di cui alla Legge Regionale n. 7/1994;

per le onlus nell'anagrafe unica delle onlus di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997.

- 2) Non possono beneficiare di contributi ed agevolazioni economiche e non possono ottenere la concessione il patrocinio del Comune:
 - a) progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali:
 - b) soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune.

Art. 5 - Settori di intervento

- 1) I settori nei quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di contributi e benefici economici ai soggetti, nei limiti delle risorse di cui dispone e degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati, sono quelli di cui all'art 5 del D. Igs. n. 117/2017 con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:
 - a) CULTURALE
 - b) SPORTIVO E RICREATIVO
 - c) ASSISTENZA BENEFICENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 6 - Materie escluse dall'ambito di applicazione

- 1) Le norme del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a) ai contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio o a cui lo stesso partecipa, in forza di tale partecipazione;
 - b) per forme contributive che conseguono alla stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
 - c) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di rimborso spese, in virtù di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - e) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - f) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio, per le quali il Comune abbia presentato ed ottenuto la candidatura;
 - g) ai contributi in materia assistenziale, regolati da apposite disposizioni normative nazionali o regionali e dal regolamento comunale sulle prestazioni sociali agevolate.

Art. 7 - Strumenti finanziari

 Per conseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti, con fondi distinti per ciascun settore di intervento tra quelli elencati nell'art 5 del presente regolamento.

TITOLO II - CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU ISTANZA DI PARTE

Art. 8 - Linee programmatiche dei contributi su istanza di parte. Avviso.

- 1) Nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza dell'attività amministrativa la Giunta definisce annualmente in sede di PRO ovvero con apposito atto di indirizzo successivo al PRO, gli indirizzi che ritiene prioritari per l'anno in corso sulla base dei bisogni culturali, turistici, sportivi e sociali della comunità, anche in relazione ad iniziative e/o manifestazioni di cui si prevede la realizzazione nel corso dell'anno.
- 2) Entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PRO, la responsabile dei servizi alla persona pubblica apposito avviso con indicazione dei termini e delle modalità della domanda di contributo.
- 3) L'avviso, pubblicato sul sito internet del Comune, verrà integrato con il modello di domanda e conterrà l'indicazione:
 - a) dell'ambito d'intervento, selezionato tra quelli individuati dal Decreto legislativo n.117/2017 all'articolo 5 (es. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative; organizzazione e gestione di attività turistiche; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ecc.);
 - b) degli obiettivi specifici che con l'erogazione dei contributi l'Amministrazione intende perseguire (es. favorire il recupero e la valorizzazione della cultura popolare; promuovere le espressioni dell'arte contemporanea, lo sport presso le giovani generazioni, la creatività giovanile e la valorizzazione di nuovi talenti; incentivare l'aggregazione giovanile e/o la formazione permanente; promuovere la conoscenza del territorio comunale a fini turistici; incoraggiare l'adozione di stili di vita sani; ecc.);
 - c) dell'ammontare delle somme disponibili;
 - d) il modello di domanda da utilizzare per la richiesta di contributo:
 - e) il termine di presentazione delle domande.

Art. 9 - Termini e modalità presentazione contributi ad istanza di parte

- 1) Le associazioni che intendano chiedere al Comune l'assegnazione di contributi a sostegno della propria attività ordinaria e/o per specifici progetti ed iniziative dovranno inoltrare domanda scritta secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di cui all'articolo precedente utilizzando la modulistica approvata con l'avviso di cui sopra scaricabile dal sito internet del Comune
- 2) Nella richiesta dovranno essere obbligatoriamente indicati:
 - a) l'attività o l'iniziativa per cui si richiede il sostegno finanziario del Comune, da descrivere con particolare riguardo ai fini perseguiti e alle modalità di fruizione da parte dei destinatari (gratuitamente, ad offerta o a pagamento);
 - b) l'ammontare delle spese e delle entrate previste (preventivo), con impegno a fornire appena possibile (e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla conclusione dell'attività/iniziativa) il rendiconto consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate, corredato di copia delle fatture quietanzate (o altra documentazione fiscale valida) attestanti l'avvenuto pagamento delle spese dichiarate;
 - c) la dichiarazione inerente l'eventuale esenzione da ritenute fiscali, secondo la normativa in vigore.
- 3) Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'associazione e corredate da specifica dichiarazione di veridicità, a norma di legge.

4) Le domande prive anche solo di uno dei suddetti dati essenziali non saranno ammesse al finanziamento, salva possibilità di integrazione: si applicano le norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i. in ordine alla sospensione del termine di conclusione del procedimento, per una sola volta, per l'acquisizione di documentazione integrativa.

Art. 10 - Istruttoria delle domande. Criteri di concessione

- 1) Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine presentazione delle domande, la Responsabile dei Servizi alla persona, unitamente ad un dipendente in servizio presso lo stesso settore o altra area organizzativa del Comune, provvederà a valutare l'ammissibilità delle domande ed assegnare i relativi punteggi con applicazione dei criteri di cui ai commi seguenti.
- 2) Al fine dell'accesso ai benefici di cui al presente regolamento ed in carenza di strutture comunali a ciò deputate, è data particolare priorità agli enti operanti sul territorio che abbiano come finalità la cura delle fasce deboli della popolazione con particolare riferimento all'assistenza alle persone anziane e alle persone diversamente abili, la prestazione di servizi essenziali di accoglimento e cura a favore della popolazione infantile.
- 3) Fermo retando il criterio di priorità di cui all'articolo precedente, la ripartizione dei contributi verrà proposta dalla responsabile tra gli enti ammessi a contribuzione operanti nel medesimo ambito di attività, con applicazione dei seguenti criteri:

CRITERIO GENERALE

I contributi assegnati non potranno mai concorrere a formare reddito per il soggetto beneficiario e, dunque, dovranno sempre essere d'importo pari o inferiore alla differenza tra le entrate realizzate e le spese sostenute dall'Associazione nell'ambito dell'iniziativa/attività oggetto di sostegno da parte del Comune.

CRITERI DI VALUTAZIONE/PUNTEGGIO

- 1- Qualità del progetto, in termini di:
- innovazione e creatività/fino ad un max di 4 punti;
- storicità (dalla terza edizione consecutiva)/fino ad un max di 3 punti;
- multidisciplinarietà/fino ad un max di 4 punti;
- coinvolgimento di relatori, ricercatori, esecutori, artisti, ecc. di fama nazionale e/o internazionale/fino ad un max di 5 punti;
- 2- Capacità di fare sistema col territorio, in termini di:
- coinvolgimento di soggetti pubblici o privati/ fino ad un max di 3 punti;
- rilevanza (comunale, sovracomunale)/fino ad un max di 3 punti;
- coinvolgimento di istituti scolastici/fino ad un max di 2 punti;
- 3- Curriculum delle attività e delle esperienze svolte dal soggetto proponente nello stesso ambito del progetto candidato a finanziamento/fino ad un max di 4 punti;
- 4- Valorizzazione e promozione territoriale, in termini di:
- incidenza del progetto per la promozione e valorizzazione in chiave turistica, sportiva e/o di valorizzazione del patrimonio culturale/fino ad un max di 4 punti;
- utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network)/fino ad un max di 2 punti;
- 5- Sostenibilità finanziaria, in termini di:
- rapporto tra spese e capacità di copertura (con particolare attenzione a entrate già accertate)/fino ad un max di 6 punti;
- sostegno di altri soggetti pubblici e/o privati/fino ad un max di 6 punti;
- 6- Numero di associati/membri iscritti all'associazione (da dimostrare mediante produzione di idonea documentazione probante)/1 punti ogni 10 associati

- 7- Numero delle giornate di eventi programmate nell'ambito dell'iniziativa per la quale si richiede l'assegnazione del contributo/10 punti per ogni giornata
- 8- Modalità di accesso alle attività organizzate/8 punti per accesso gratuito, 6 punti per accesso ad offerta, 2 punti per accesso a pagamento.
- 4) Per la valutazione di domande di contributo a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente ovvero l'attività complessiva svolta dall'associazione nell'arco di un anno, secondo quanto previsto dalla statuto dell'organizzazione potranno essere impiegati solo i criteri di valutazione indicati ai punti 2, 6 e 8.

La proposta di quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificamente destinate a bilancio ed indicate nell'avviso pubblico, applicando la seguente formula matematica:

 $C = (100 : P) \cdot * p$

dove:

C= percentuale di contributo spettante all'Associazione

P= totale dei punti assegnati a tutte le associazioni dello stesso settore di attività ammesse a contribuzione

p = totale dei punti assegnati all'Associazione.

- 5) Ad istruttoria conclusa, il competente Responsabile formula apposita proposta di riparto alla Giunta Comunale sulla base dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente corredata da eventuale relazione motivata in ordine alle richieste che non appaiano meritevoli di accoglimento. In tale ultimo caso, il Responsabile provvede ad informare l'istante in ordine al possibile mancato accoglimento dell'istanza, al fine di consentirgli l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- 6) La Giunta, entro il mese di Giugno di ciascun anno, adotta le determinazioni relative al riparto dei contributi tra le associazioni/Enti ammessi.

Art. 11 - Erogazione del contributo. Liquidazioni e rendiconto

- 1) All'erogazione dei contributi si provvede con due apposite distinte determinazioni di liquidazione nei termini e con le modalità di seguito indicate:
 - a) liquidazione del 50% del contributo entro dieci giorni dalla dichiarazione di avvio del progetto/attività;
 - b) liquidazione del saldo, pari al 50%:
 - entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso, in caso di contributo per attività ordinaria;
 - entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto inerente la manifestazione/iniziativa/progetto finanziato dall'ente, in caso di contributo per attività o progetto.
- 2) nel termine di cui al comma precedente i soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare al Comune apposito rendiconto comprendente:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa nel suo complesso, corredata da eventuale rassegna stampa;
 - b) un dettagliato bilancio consuntivo, articolato in entrate ed uscite che ne attestino il pareggio, da redigersi su apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali, corredato della documentazione giustificativa delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ecc.) debitamente quietanzata, per un ammontare non superiore all'importo del contributo concesso.
- 3) Le spese rendicontate dovranno riferirsi esclusivamente all'iniziativa/progetto oggetto di

finanziamento. Nel caso di contributo per attività o progetto non saranno quindi ritenute ammissibili spese generali e/o di funzionamento attinenti all'attività ordinaria svolta dal soggetto o comunque spese non direttamente riconducibili all'attività oggetto di finanziamento. Il responsabile del procedimento di liquidazione valuterà l'ammissibilità della documentazione prodotta a corredo del bilancio consuntivo e potrà richiedere tutte le integrazioni ritenute utili.

- 4) La rendicontazione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici comunali entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione della manifestazione/iniziativa/progetto, pena la decadenza dal beneficio. Qualora il rendiconto non pervenga entro il termine massimo sopra indicato (o entro il termine inferiore comunicato al beneficiario), il soggetto beneficiario decadrà dal contributo assegnato.
- 5) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al recupero coattivo delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione del contributo, qualora la rendicontazione non dovesse pervenire entro il termine di cui al comma precedente.
- 6) Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero inferiori a quelle preventivate ovvero si verificassero maggiori entrate determinanti un avanzo, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente concessa.

TITOLO III - CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DI SPECIFICHE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO IN FAVORE DI TERZI DI ATTIVITÀ O PROGETTI DI INTERESSE GENERALE (CONTRIBUTI CONVENZIONALI)

Art. 12 - Convenzioni

- 1) A norma dell'articolo 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nei competenti registri di legge, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Nell'ambito di tali convenzioni potrà essere previsto, a norma di legge, esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 2) Le convenzioni indicheranno obbligatoriamente:
 - la durata del rapporto convenzionale;
 - il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;
 - il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
 - le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
 - le coperture assicurative di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi);
 - i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
 - le modalità di risoluzione del rapporto;
 - le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
 - la verifica dei reciproci adempimenti;
 - le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,

accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile all'attività oggetto della convenzione.

- 3) L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione verrà effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
- 4) Gli enti suddetti dovranno possedere idonei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine. Allo scopo verranno valutati:
 - la struttura:
 - l'attività svolta;
 - le finalità perseguite;
 - il numero degli aderenti;
 - le risorse a disposizione;
 - la capacità tecnica e professionale;
 - l'esperienza maturata;
 - l'organizzazione, la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Art. 13 - Obblighi dei beneficiari

- 1) I beneficiari hanno l'obbligo di:
 - segnalare il sostegno ottenuto, nei modi convenuti con l'Amministrazione;
 - realizzare l'attività/iniziativa per cui hanno ottenuto il contributo;
 - utilizzare il contributo ottenuto solo per l'attività/iniziativa per cui lo stesso è stato formalmente concesso;
 - fornire tutti i dati e le informazioni prescritte dal presente regolamento, inclusi quelli di natura economico-finanziaria (bilanci, preventivi, consuntivi etc.).

Art. 14 - Decadenza

- 1) I benefici assegnati decadono ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo non viene realizzata:
 - l'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo viene realizzata in modo sostanzialmente difforme dal progetto approvato;
 - non viene presentata la documentazione prescritta, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute e delle entrate realizzate.
- 2) Qualora il contributo sia stato erogato (in tutto o in parte) e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero delle somme indebitamente liquidate, nelle forme previste dalla legge.
- 3) Nei casi più gravi la Giunta Comunale potrà disporre, con atto motivato, l'esclusione del soggetto beneficiario per uno o più anni dall'assegnazione di ulteriori contributi.

Art. 15 - Copertura finanziaria

 Il Comune destina risorse finanziarie per le finalità contemplate dal presente titolo, qualora vi sia disponibilità a bilancio e in apposite voci di bilancio. Le erogazioni sono effettuate fino ad esaurimento delle risorse disponibili

TITOLO IV - CONCESSIONE DI PATROCINI E BENEFICI ECONOMICI

Art. 16 - Natura

- 1) Il patrocinio del Comune può essere concesso con lo scopo di sostenere manifestazioni o iniziative che non perseguono fini di lucro, reputate di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo o di rilevante valenza sociale, promosse da associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni pubbliche e private che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa.
- 2) Il patrocinio è concesso dal Sindaco utilizzando lo strumento della direttiva di indirizzo di al Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e servizi. In attuazione della direttiva di indirizzo il Responsabile competente provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla concessione del patrocinio effettuando gli opportuni coordinamenti con gli altri servizi comunali interessati.
- 3) Il patrocinio può essere concesso solo eccezionalmente anche ad iniziative esterne al territorio comunale, purché presentino un contenuto strettamente legato al Comune.
- 4) Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative:
 - promosse da singoli privati;
 - che costituiscono pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - che siano promosse da partiti o movimenti politici o da associazioni con finalità politiche;
 - promosse da soggetti commerciali, dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o per terzi se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
 - promosse da organizzazioni sindacali o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali esclusivamente per fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 17 - Criteri di valutazione

- 1) La manifestazione o l'iniziativa è ammessa al patrocinio se non ha fini di lucro e se valutata positivamente.
- 2) Si considerano indici positivi per la valutazione finalizzata alla concessione di patrocinio:
 - a) la contribuzione alla crescita civile della comunità;
 - b) il perseguimento dello sviluppo della solidarietà e dei principi di tolleranza;
 - c) il collegamento alle tradizioni locali;
 - d) il carattere nazionale o internazionale;
 - e) il grado di coinvolgimento della cittadinanza, con particolare attenzione all'utenza giovanile ed anziana;
 - f) la promozione del dialogo interculturale;
 - g) l'arricchimento del panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori della società civile:
 - attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - musica, spettacolo, arti visive, fotografia, cinema, letteratura;
 - attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali di attualità, iniziative di carattere interculturale;
 - attività educative, formative;
 - attività turistiche;

- sviluppo economico; tutela dei valori ambientali;
- tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei cittadini;
- attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio o emarginazione;
- manifestazioni sportive.

Art. 18 - Altri Benefici economici

- Il patrocinio comporta il riconoscimento della manifestazione o iniziativa, l'utilizzo dello stemma comunale nonché, ove ricorra il caso, la concessione dei benefici economici di cui all'art. 3 comma 2) del presente regolamento.
- Il patrocinio può essere inoltre abbinato, se espressamente stabilito, all'erogazione di un contributo finanziario, con le modalità e le prescrizioni di cui al Capo II del presente Regolamento.

Art. 19 - Procedura

- 1) Per ottenere il patrocinio, l'associazione o ente richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune indicativamente 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione.
- 2) L'istanza di cui al comma 1) dovrà essere redatta secondo il modello approvato dall'Ufficio servizi alla persona e reso disponibile sul sito internet del Comune, e dovrà contenere, pena la sua inammissibilità:
 - a) denominazione completa dell'ente richiedente;
 - b) programma dettagliato delle attività per le quali si richiede il patrocinio;
 - c) sede della manifestazione e periodo previsto;
 - d) analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor;
 - e) ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità.
- 3) L'organo competente provvederà a pronunciarsi in merito di norma entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Delle decisioni adottate verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.
- 4) L'Amministrazione Comunale provvede a verificare i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto e può richiedere agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito, da presentare entro il tempo massimo di due mesi.
- 5) La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e un motivato giudizio negativo espresso dall'organo che ha concesso il patrocinio comporteranno il non riconoscimento del patrocinio per successive analoghe iniziative.

Art. 20 - Uso dello stemma

- 1) In conformità a quanto previsto dal vigente Statuto comunale, l'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, al di fuori del caso di cui agli articoli precedenti, può essere autorizzato quando se ne ravvisi il motivo di pubblico interesse, individuabile nell'opportunità di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma associativa.
- Il soggetto autorizzato all'utilizzo dello stemma deve, a richiesta del Comune, dimostrare di rispettare le prescrizioni in merito al corretto posizionamento dello stesso e quanto altro indicato nell' autorizzazione, fermo restando il divieto di qualsiasi tipo di modifica.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Albo dei beneficiari

- 1) È previsto l'albo dei soggetti, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi economici a carico del bilancio comunale.
- 2) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti beneficiari di contributi attribuiti nel precedente esercizio.
- 3) L'albo è pubblicato per due mesi sul sito internet del Comune di Castellazzo Bormida.
- 4) In coerenza con la previsione di cui al successivo art. 22 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle la pubblicazione dei dati personali dovrà avere carattere di non eccedenza rispetto alle finalità di trasparenza e pubblicità perseguite, mentre sarà omessa la pubblicazione di dati sensibili e giudiziari.

Art. 22 - Materiale pubblicitario delle iniziative sostenute o patrocinate dal Comune

- 1) Tutto il materiale pubblicitario predisposto dai soggetti autorizzati all'utilizzo del logo o dai soggetti beneficiari di patrocini, contributi od agevolazioni economiche in genere, relativo ad iniziative, manifestazioni e progetti sostenuti dall'ente deve essere concordato preventivamente con il responsabile del servizio competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzare la stampa e la diffusione. Si applica l'articolo 36 del vigente regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni in rodine all'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni:
 - 1) In caso di semplice autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune, sul materiale divulgativo relativo all'iniziativa il soggetto autorizzato e tenuto a riportare, in abbinamento al logo, la seguente dicitura "Con il patrocinio del Comune di Castellazzo Bormida".
 - 2) I soggetti promotori delle iniziative cui venga concesso il Patrocinio del Comune, sono tenuti a riportare su tutto il materiale divulgativo relativo all'iniziativa stessa il logo del Comune di Castellazzo Bormida con la seguente dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Castellazzo Bormida".
 - 3) I soggetti assegnatari di agevolazioni economiche diverse dal Patrocinio o dal contributo in denaro, sono tenuti a riportare su tutto il materiale divulgativo relativo all'iniziativa sostenuta dall'ente il logo del Comune di Castellazzo Bormida in abbinamento alla seguente dicitura: "Con il sostegno del Comune di Castellazzo Bormida".
 - 4) I soggetti assegnatari di contributi, sono tenuti a riportare su tutto il materiale divulgativo relativo all'iniziativa finanziata il logo del Comune di Castellazzo Bormida in abbinamento alla seguente dicitura "Con il contributo del Comune di Castellazzo Bormida".
 - 5) L'utilizzo non autorizzato del logo del Comune di Castellazzo Bormida o l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo saranno perseguiti ai sensi di legge e potranno essere sanzionati dall'Ente.
 - 6) L'Ente potrà in ogni caso richiedere che il materiale divulgativo non autorizzato o comunque realizzato in difformità alle modalità definite dal presente articolo venga modificato, ritirato o che il logo del Comune venga oscurato. E fatta salva la possibilità di richieste risarcitorie qualora l'utilizzo non autorizzato od improprio del logo del Comune abbia comportato un danno d'immagine.

Art. 23 - Responsabilità

- L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione sostenuta dall'ente secondo le modalità definite dal presente regolamento.
- 2) I soggetti organizzatori cui vengano concessi benefici in ottemperanza al presente regolamento sono gli unici responsabili delle iniziative promosse e sono quindi tenuti al rispetto di tutte le normative vigenti in materia, ed in particolare delle norme fiscali, delle norme dettate dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, delle norme, regolamenti e circolari disciplinanti l'organizzazione di eventi e manifestazioni ed i connessi aspetti di sicurezza ed assistenza sanitaria. Sono inoltre tenuti all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento delle iniziative.

Art. 24 - Tutela dei dati personali

 Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 25 - Obblighi di pubblicazione

- 1) Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito istituzionale del Comune di Castellazzo Bormida.
- 2) Dovranno essere assolti dai soggetti beneficiari gli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge n. 124 del 04.08.2017, in particolare nel caso di erogazioni di importo superiore ad Euro 10.000,00 nell'anno solare.

Art. 26 - Entrata in vigore – Abrogazioni-Regime transitorio

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della deliberazione di approvazione. Dalla medesima data è abrogata qualsiasi norma regolamentare in materia non compatibile con il presente Regolamento.
- 2) In fase di prima applicazione e relativamente ai contributi da concedersi per l'annualità 2020 le linee programmatiche di cui all'articolo 8 verranno adottate dalla Giunta Comunale entro il mese di settembre. Tale atto definirà le tempistiche previste per la presentazione delle istanze. Il riparto dei contributi verrà deliberato dalla Giunta Comunale entro il mese di novembre.

Deliberazione di approvazione: C.C. n. 15 del 12/05/2020 pubblicata all'Albo Pretorio
Telematico dal 19/05/2020 al 02/06/2020, esecutiva dal 29/05/2020;

- **Entrata in vigore:** 03/06/2020.